ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 20.30 si sono riuniti, presso la sede sociale in Olmo di Martellago (VE) in Via Damiano Chiesa nr 9, in **Assemblea STRAORDINARIA,** in **seconda convocazione**, i soci della ASD Unione Ciclistica Martellago-Maerne-Olmo,

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante le modalità previste dal vigente statuto sociale, che sono presenti n. 18 soci e n. 2 deleghe su n. 24 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) *Costituzione assemblea e nomina Coordinatore assemblea*
2) *Approvazione **variazione** STATUTO in conformità con la Riforma dello Sport entrata in vigore il 01.07.2023*
3) *Varie ed eventuali.*

1) Costituzione assemblea e nomina Coordinatore assemblea;

L'Assemblea nomina il Sig. *Vallongo Gianfranco* Coordinatore dell'Assemblea e il Sig. *Mognato Stefano* che fungerà da Segretario.

2) Approvazione variazione STATUTO in conformità con la Riforma dello Sport entrata in vigore il 01.07.2023

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le variazioni allo statuto sociale per renderlo **conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod.,.**

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 34 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. I soci si soffermano soprattutto sulle variazioni rispetto al passato statuto e in particolare sugli articoli riguardanti:

- *Nuova opportunità per l' associazione date dall'ampliamento dell'oggetto sociale*
- *Nuova durata in carica del Consiglio Direttivo*
- *Modalità ammissione nuovi soci*
- *Modalità rimborsi spese e compensi vari*
- *Numero dei consiglieri*
- *Modalità decadenza dei consiglieri e dei soci*
- *Tenuta libri sociali (Libro dei Soci, Libro delle Assemblee dei soci, Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo)*

A conclusione della lettura dei n. 34 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Tutti i presenti vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

- *Voti favorevoli n. 20* - *Voti contrari n. 0* - *Voti astenuti n. 0*

3) **Varie ed eventuali.**

L'Assemblea a seguito dell'approvazione del nuovo statuto, che con le variazioni apportate apre nuovi scenari sulla vita dell'associazione, chiede ai membri del Consiglio Direttivo di dimettersi dalla carica al fine di nominare un nuovo Consiglio per affrontare al meglio il futuro dell'associazione.

L'Assemblea decide che il nuovo consiglio sia composto da n. 13 consiglieri compreso il Presidente.

Si da mandato al Presidente Vallongo Gianfranco di indire la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci al fine di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo entro il 12 dicembre 2023.

Si procede con notizie varie circa l'anno sociale 2024, le gare che si andranno a mettere in calendario, l'attività dei Giovanissimi e degli Esordienti, le attività nelle scuole, etc.

Alle ore 22.30 il Presidente dell'Assemblea dichiara il termine dei lavori assembleari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

.....

Il Segretario dell'Assemblea

.....

Unione Ciclistica Martellago-Maerne-Olmo a.s.d.

Assemblea straodinaria del 23 novembre 2023

	Cognome	Nome	Firma presenza
1	ANACORETO	GIORGIO	
2	BUZZO	SILVIA	
3	CONSELVAN	GIORGIO	
4	DORIA	ANDREA	
5	FAVERO	GIULIANO	
6	FINCATO	PIERANGELO	
7	GABBI	RICCARDO	
8	LONGO	MICHELE	
9	MAMPRIN	SERENELLA	
10	MARCHIANTE	FRANCO	
11	MELLINATO	LUIGI	
12	MELLINATO	GIAMPAOLO	
13	MOGNATO	STEFANO	
14	MUNARIN	MARIACRISTINA	DELEGA
15	RAGAZZO	FEDERICA	
16	RÁGAZZO	GIOVANNI	
17	REGINATO	BRANDO	
18	SCROCCARO	CRISTINA	DELEGA
19	TERTAN	ELIO	
20	TORRESIN	NERIO	
21	TORRESIN	ROBERTO	
22	VALLONGO	GIANFRANCO	
23	ZAMBIANCHI	ALESSIO	
24	ZENNARO	ATTILIO	

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica
UNIONE CICLISTICA MARTELLAGO-MAERNE-OLMO

Approvato dall'Assemblea degli Associati
del 23 novembre 2023

INDICE

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA
Articolo 1 - Denominazione e sede
Articolo 2 - Scopo e Attività
Articolo 3 - Affiliazione
Articolo 4 - Durata

TITOLO II
ASSOCIATI – TESSERATI - RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI
Articolo 5 - Domanda di ammissione
Articolo 6 - Domicilio dei soci
Articolo 7 - Diritti e Doveri
Articolo 8 - Impegni
Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni
Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

TITOLO III
LA STRUTTURA
Articolo 11 - Organi Sociali
Articolo 12 - L'Assemblea Generale degli Associati
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Articolo 14 - La Rappresentanza del Consiglio Direttivo
Articolo 15 - Obblighi di comunicazione
Articolo 16 -Il Presidente e il Vicepresidente
Articolo 17 - Segretario e Tesoriere
Articolo 18 - L'Organo di Revisione
Articolo 19 - I tesserati
Articolo 20 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

TITOLO IV
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 21 - Patrimonio
Articolo 22 - Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario
Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione
Articolo 24 - Libri Sociali
Articolo 25 - Pubblicità e trasparenza

TITOLO V
LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 - Lavoratori e Volontari

TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 - Modifiche Statutarie
Articolo 28 - Trasformazione – Terzo settore
Articolo 29 - Scioglimento
Articolo 30 - Liquidazione
Articolo 31 - Devoluzione del Patrimonio Residuo
Articolo 32 - Controversie
Articolo 33 - Regolamenti Interni
Articolo 34 - Norme di Rinvio

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica UNIONE CICLISTICA MARTELLAGO-MAERNE-OLMO" in breve A.S.D. U.C. Martellago-Maerne-Olmo (d'ora in poi "*Associazione*"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo A.S.D.
L'associazione ha sede in Martellago frazione Olmo (VE) via Damiano Chiesa n° 9 presso Centro Civico Olmo, ed è retta dal presente statuto. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - Scopo e Attività

1. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.
   Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Ciclismo e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
4. L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana), indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di

addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Ciclismo compresa l'attività paralimpica

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
   - *attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Ciclismo e di eventuali altre attività sportive;*
   - *attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;*
   - *la gestione di centri benessere o fisioterapici;*
   - *la vendita di articoli sportivi;*
   - *la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.*
   - *svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;*
   - *nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;*
   - *compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.*

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 - Affiliazione

1. L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla FCI (Federazione Ciclistica Italiana).
   Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FCI (Federazione Ciclistica Italiana), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
2. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della Federazione Ciclistica Italiana o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nell parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atle o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previs dallo statuto e dai regolamenti della F.C.I., è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/ delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte l disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 29 del presente statuto.

TITOLO II
ASSOCIATI – TESSERATI - RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda sritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati
6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
   - *il diritto a partecipare alle attività associative;*
   - *il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;*
   - *il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;*
   - *il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;*
   - *il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.*
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
6. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 8 – Impegni dei Soci

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

a) *Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;*

b) *rispettare le deliberazioni degli organi associativi;*

c) *contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;*

d) *svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.*

e) - *rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione;*

Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

1. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
2. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere *ad nutum* con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni

ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buo andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve esser ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il soci interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvediment di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può esser più ammesso.

2. Ciascun Associato è tenuto a versare la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, quota stabilita deliberata dal Consiglio Direttivo. L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

TITOLO III
LA STRUTTURA

Articolo 11 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:
   a) *l'Assemblea degli associati;*
   b) *il Presidente;*
   c) *il Consiglio direttivo;*
   d) *L'Organo di Revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.*

Articolo 12 - L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati. E' l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.
3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
5. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.
   La convocazione dovrà contenere:
   a) *le materie all'ordine del giorno;*
   b) *il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;*
   c) *la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;*
   d) *le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.*
6. La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
7. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
9. L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
10. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
11. L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
12. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 7 del presente Statuto.
13. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

    - *approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;*
    - *nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;*
    - *nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'organo di controllo;*
    - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
    - *delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;*
    - *determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;*
    - *individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;*
    - *determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;*
    - *acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;*
    - *qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.*

14. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
    - *modifiche statutarie;*
    - *trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;*
    - *sui diritti reali immobiliari;*
    - *sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;*
    - *su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto.*

15. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 29, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
16. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
17. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.
18. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
19. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.

20. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettua scrutinio segreto.
21. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
22. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cu collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea de associati, ivi compreso il Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene determinato, di vol in volta, dall'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste 2 ultim cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che sian maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano sta assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, ad ess aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazion sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà d compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- *procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;*
- *indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;*
- *elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;*
- *delibera sull'ammissione degli Associati;*
- *delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;*
- *predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;*
- *decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;*
- *delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;*
- *stabilisce il programma di attività dell'Associazione;*
- *istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero;*
- *adotta provvedimenti disciplinari;*
- *istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;*
- *stabilisce e delega poteri di firma;*
- *compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto;*
- *stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;*
- *delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;*
- *nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;*

- *delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;*
- *Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;*
- *delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;*
- *delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;*
- *delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;*
- *delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;*
- *delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dillettantismo;*
- *controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;*
- *provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;*
- *apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;*
- *stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;*
- *compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.*

8. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.

10. La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, e-mail e posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.

12. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

14. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

15. L'assenza ingiustificata per n. 3 (tre) riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.

16. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.

17. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

18. I titolari degli organi associativi decadono:

a. *per dimissioni;*
b. *per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando sia intervenuti gravi motivi.*

19. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati.

20. Le dimissioni, o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutar

21. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non ele nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

22. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e ferm restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 14 - La Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cur l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, a Vicepresidente.

Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Ciclistica Italiana od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai qual dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.
L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".
Sono compiti del Presidente:

- *Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;*
- *Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;*
- *Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.*
- *Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;*
- *Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;*
- *Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;*

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.
In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.
In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 17 - Segretario e Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
5. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - L'Organo di Revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.
2. L'organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
3. L'organo di revisione in particolare:
   - *Verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.*
   - *Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.*
   - *Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.*
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ..

Articolo 19- I Tesserati

1. I tesserati *(che possono essere non soci)* sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
b) atleti;
c) tecnici, istruttori;
d) giudici/arbitri;
e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 12 (dodici) anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo I Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 20 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presie riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, p l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamen sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura trasmissione alla F.C.I. per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente da Consiglio Direttivo, dalle quote corrisposte dai Tesserati , dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connes all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 22 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.
Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere *(a proprie spese)* al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*, D.Lgs. 112/2017

Articolo 24 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) *libro degli Associati;*
b) *libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali*

redatti per atto pubblico;

c) *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.*

Articolo 25 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V
LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 - Modifiche Statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea dovrà

contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferime a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
   a) *dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordina degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;*
   b) *da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Diretti Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordina degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.*
3. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea de Associati.

Articolo 28 - trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
2. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinar e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, s in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusion delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusion delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, i merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e dell Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazion Ciclistica Italiana. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organism d'appartenenza.

Articolo 30 - Liquidazione

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimoni ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocat e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Articolo 31 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 - Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e/o tesserati e tra i soci e/o tesserati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Ciclistica Italiana. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale

secondo le indicazioni della F.C.I., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Articolo 33 - Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

Articolo 34 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana o di altra Federazione o Ente a cui l'associazione sarà affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella assemblea del 23 novembre 2023.

Firma dei soci presenti all'assemblea di approvazione in allegato

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia
Ufficio territoriale di Venezia 2

28 NOV. 2023

Reg. il _____ c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2
Euro _____ Al N. 2261 serie 3 A PRIVAT
Conformi al Mod F 23

IL FUNZIONARIO (
Fabio Rado
*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)

nione Ciclistica Martellago-Maerne-Olmo a.s.d.

ssemblea straodinaria del 23 novembre 2023

	Cognome	Nome	Firma presenza
1	ANACORETO	GIORGIO	
2	BUZZO	SILVIA	
3	CONSELVAN	GIORGIO	
4	DORIA	ANDREA	
5	FAVERO	GIULIANO	
6	FINCATO	PIERANGELO	
7	GABBI	RICCARDO	
8	LONGO	MICHELE	
9	MAMPRIN	SERENELLA	
10	MARCHIANTE	FRANCO	
11	MELLINATO	LUIGI	
12	MELLINATO	GIAMPAOLO	
13	MOGNATO	STEFANO	
14	MUNARIN	MARIACRISTINA	DELEGA
15	RAGAZZO	FEDERICA	
16	RAGAZZO	GIOVANNI	
17	REGINATO	BRANDO	
18	SCROCCARO	CRISTINA	DELEGA
19	TERTAN	ELIO	
20	TORRESIN	NERIO	
21	TORRESIN	ROBERTO	
22	VALLONGO	GIANFRANCO	
23	ZAMBIANCHI	ALESSIO	
24	ZENNARO	ATTILIO	